



Comune di Levanto

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DI PATROCINIO, DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, GRUPPI, SOCIETÀ, COMITATI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2017)

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Comune di Levanto, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, nell'esercizio della sua autonomia e nel rispetto dei limiti delle proprie risorse di bilancio, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione per la realizzazione di funzioni istituzionali, promuove, sostiene e valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopo di lucro, rivolta ad iniziative che esso riconosce utili per lo sviluppo e per il miglioramento della persona e della civica comunità, nelle sue varie manifestazioni culturali, educative, ambientali, umanitarie, sportive, ricreative, economiche e turistiche.
2. Il presente regolamento definisce e disciplina la concessione del patrocinio comunale, di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualsiasi natura, ivi compreso concessioni in uso di locali e spazi pubblici, di impianti ed attrezzature di proprietà comunale, ad enti pubblici, associazioni, organizzazioni di volontariato e soggetti privati, che operano nel pieno rispetto: 1) dei principi costituzionali, 2) dei diritti civili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali per le quali sono impiegate le risorse pubbliche.
3. Il Comune assicura la più ampia diffusione del presente regolamento attraverso:
 - a) Distribuzione di copia ad ogni gruppo consiliare;
 - b) Pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Comune, in Amministrazione Trasparente, alla voce: "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici";
 - c) Deposito del presente regolamento presso gli uffici competenti preposti all'espletamento delle procedure relative alle provvidenze di cui al presente regolamento ed alle informazioni al pubblico, con la possibilità per il pubblico di estrarre copia.

Art. 2 Settori di intervento

I settori nei quali l'Amministrazione comunale può intervenire, nei limiti delle risorse di cui dispone, per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, sono i seguenti:

1. Beni artistici, storici e museali;
2. Iniziative legate alla tradizione civile e religiosa;
3. Attività culturali ed educative;
4. Attività sportive, ricreative e del tempo libero;
5. Attività finalizzate allo sviluppo turistico, economico ed ambientale;
6. Attività umanitarie a tutela dei valori della pace, della democrazia, dei diritti umani e civili;
7. Attività legate alla cooperazione e solidarietà internazionale.

La definizione delle finalità dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Art. 3 Tipologia e natura degli interventi

Gli interventi messi in atto dalla Amministrazione previsti dal presente regolamento possono essere definiti come segue:

1. Concessione del patrocinio comunale;
2. Concessione di contributi finanziari: (non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie)
3. Concessione gratuita e temporanea dell'uso di beni patrimoniali del Comune per attività e manifestazioni, quali a titolo esemplificativo:
 - a) Beni mobili : Palchi, sedie, tavoli, espositori, attrezzature sportive, o di altro genere,
 - b) Beni immobili: locali, sale, impianti sportivi, aree e spazi adibiti ad uso pubblico o privato del Comune ed altro;
4. Prestazione di un servizio o di una attività comunale, collaborazione tecnica del personale del Comune;
5. Altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 4 Patrocinio comunale

Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative e manifestazioni pubbliche o private per il contributo dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale.

Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

Il patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Tali interventi devono essere eventualmente richiesti nei termini e con le modalità stabilite nel presente regolamento. Nello stesso atto deliberativo la Giunta può disporre contestualmente la concessione del Patrocinio e la concessione del contributo straordinario richiesto.

Il Patrocinio del Comune autorizza il soggetto richiedente, limitatamente alla manifestazione, all'iniziativa o al progetto per il quale è concesso, all'utilizzo dello stemma del Comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della dicitura: **“con il patrocinio del Comune di Levanto”**.

Con la concessione del Patrocinio la Giunta può concedere, compatibilmente con le esigenze di

carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, le agevolazioni aggiuntive di cui al precedente art. 3.

Art. 5 Contributi ordinari e straordinari

Contributi ordinari

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per contributi ordinari si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività esercitata in modo ordinario e costante, in via continuativa, dal soggetto beneficiario, sulla base della programmazione da questi presentata, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 7 e 8.

Contributi straordinari

Per contributi straordinari si intendono quelli concessi a sostegno di particolari iniziative, di carattere straordinario, organizzate nel territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione Comunale particolarmente degne di rilievo, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 9 e 10.

Art. 6 Soggetti beneficiari

1. La concessione delle erogazioni, dei vantaggi economico finanziari e degli interventi di sostegno di cui al precedente Art. 3 possono essere disposti dall'Amministrazione comunale a favore di soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Levanto o che svolgono un'attività, senza scopo di lucro, di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del territorio quali:

- a. enti pubblici;
- b. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- c. associazioni non riconosciute e comitati;
- d. soggetti o enti privati, soltanto per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il Patrocinio dal Comune di Levanto.

2. E' esclusa dalla presente disciplina l'erogazione di contributi e benefici economici:

- A persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).
- A Enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge n. 135/2012) che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito.
- Associazioni che nel loro operato non rispettano i diritti costituzionali, ed i diritti civili (p.e. siano discriminatorie rispetto alla religione, alla razza, al sesso, ecc.)

Non ricadono nella limitazione di cui sopra:

- Le Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- Gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- Le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000;
- Gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266/1991;
- Le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987;
- Le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991;
- Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge n. 289/2002;
- Le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Capo II

PROCEDURA DI RICHIESTA E EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Art. 7 Richiesta di contributi ordinari.

1. I soggetti che intendono richiedere contributi o altri benefici economici per lo svolgimento della loro attività ordinaria e/o la realizzazione dei loro progetti devono presentare apposita domanda al Protocollo del Comune entro il 31 Marzo di ogni anno, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione. Le richieste presentate oltre il termine prefissato saranno accolte solo dietro adeguate e motivate giustificazioni.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o della Associazione richiedente, e deve contenere:
 - a. Le generalità del richiedente: Istituzione, Fondazione, Associazione o altro, codice fiscale o partita IVA, generalità del legale rappresentante;
 - b. Relazione descrittiva della iniziativa per la quale si chiede il contributo, comprensiva del quadro economico preventivo generale dell'evento, con le voci di entrata e di uscita, le voci di spesa previste per le quali si chiede la concessione del contributo con le adeguate motivazioni;
 - c. Dichiarazione di impegno a presentare una esauriente relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno, il bilancio complessivo annuale, ed il rendiconto sull'impiego del contributo concesso, di cui al successivo art. 11 del presente regolamento;
 - d. Comunicazione di analoghe richieste di contributo presentate o da presentare ad altri enti pubblici e loro eventuale esito;
 - e. Dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n.195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
 - f. Impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 delle legge 214/90;
 - g. Copia dello statuto o dell'atto costitutivo del richiedente nel caso in cui non sia già stato depositato presso il Comune.

Art. 8 Concessione di contributi ordinari - Liquidazione

1. L'ufficio competente, a seguito della istruttoria effettuata sulle domande pervenute, trasmette entro il 31 maggio l'elenco delle richieste ed i relativi atti istruttori alla Giunta Comunale, che dispone in merito con formale atto deliberativo, nel quale vengono individuati sia l'ammontare del contributo concesso che le modalità di erogazione dello stesso. Dietro richiesta motivata la Giunta Comunale può deliberare che una parte del contributo, fino ad un massimo del 50%, venga corrisposta a titolo di anticipo per fare fronte alle spese di organizzazione dell'iniziativa.
2. L'atto deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare i soggetti che hanno inoltrato richiesta e le motivazioni sulla base delle quali la richiesta in tutto o in parte è stata accolta. A seguito della pubblicazione della deliberazione sarà data comunicazione a tutti coloro che hanno presentato domanda.
3. I soggetti destinatari dei contributi ordinari, entro due mesi dalla conclusione della iniziativa finanziata dal contributo comunale sono tenuti a presentare una relazione dettagliata sull'attività effettuata e un rendiconto completo sulle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante, che sarà valutato dal Responsabile dell'ufficio competente.
4. La mancata presentazione della relazione e del rendiconto di cui al comma precedente comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro, l'annullamento del contributo concesso e l'eventuale recupero delle somme corrisposte in anticipo.
6. La presentazione della domanda di contributo non costituisce titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune di Levanto che rimane libero di non accoglierla o di accoglierla

per un importo inferiore a quello richiesto.

7. La liquidazione dei contributi concessi viene effettuata del responsabile dell'ufficio competente dopo la conclusione dell'evento, sulla base di una valutazione positiva del rendiconto presentato. Nel caso in cui il rendiconto dimostri che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'evento sia inferiore a quella presentata in sede di preventivo, il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla riduzione della spesa sostenuta.

Art. 9 Richiesta di contributi straordinari

1. Le richieste di contributi o altri benefici economici per lo svolgimento di iniziative od eventi a carattere straordinario, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'evento. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto nei casi in cui il ritardo nella presentazione della domanda sia adeguatamente motivato.

2. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o della Associazione richiedente, e deve contenere :

a. Le generalità del richiedente: Istituzione, Fondazione, Associazione o altro, codice fiscale o partita IVA, generalità del legale rappresentante;

b. Relazione descrittiva della iniziativa per la quale si chiede il contributo, comprensiva del quadro economico preventivo generale dell'evento, con le voci di entrata e di uscita, le voci di spesa previste per le quali si chiede la concessione del contributo con le adeguate motivazioni;

c. Dichiarazione di impegno a presentare una esauriente relazione sulla manifestazione oggetto del contributo, il rendiconto generale della manifestazione e quello sull'impiego del contributo concesso di cui al successivo art. 11 del presente regolamento;

d. Comunicazione di analoghe richieste di contributo presentate o da presentare ad altri enti pubblici e loro eventuale esito;

e. Dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);

f. Impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90.

Art. 10 Concessione di contributi straordinari - Liquidazione

1. L'ufficio competente a seguito di ricevimento della domanda nei termini previsti trasmette alla Giunta Comunale gli atti dell'istruttoria effettuata, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo, nel quale vengono individuati sia l'ammontare del contributo concesso che le modalità di erogazione dello stesso. Dietro richiesta motivata la Giunta Comunale può deliberare che una parte del contributo, fino ad un massimo del 50%, venga corrisposta a titolo di anticipo per fare fronte alle spese di organizzazione dell'iniziativa.

2. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al richiedente.

3. Entro due mesi dalla conclusione della iniziativa finanziata dal contributo comunale i soggetti destinatari del contributo sono tenuti a presentare una relazione dettagliata sulla manifestazione effettuata e un rendiconto completo sulle spese sostenute, di cui al successivo art. 11 del presente regolamento, che sarà valutato dal Responsabile dell'ufficio competente.

4. La mancata presentazione della relazione e del rendiconto di cui al comma precedente, oltre a recare pregiudizio al soggetto interessato per la concessione di contributi e benefici economici per il futuro, comporta l'annullamento del contributo concesso e l'eventuale recupero di somme corrisposte in anticipo.

5. La liquidazione dei contributi concessi viene effettuata del responsabile dell'ufficio competente

dopo la conclusione dell'evento, sulla base di una valutazione positiva del rendiconto presentato. Nel caso in cui il rendiconto dimostri che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'evento sia inferiore a quella presentata in sede di preventivo, il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla riduzione della spesa sostenuta.

Art. 11 Rendicontazione

1. A seguito della concessione di contributi ordinari e straordinari di cui ai precedenti articoli 8 e 10, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare il rendiconto delle attività e/o delle manifestazioni per le quali sono stati concessi i contributi comunali, nei termini stabiliti rispettivamente all'art. 8 per i contributi ordinari ed all'art. 10 per quelli straordinari. Il rendiconto deve essere corredato da una relazione dettagliata sulle attività svolte e sulle manifestazioni organizzate, che metta in rilievo le finalità perseguite dalle iniziative intraprese in sintonia con quelle che sono elencate all'art. 1 del presente regolamento.

2. Il rendiconto, sia quello relativo alle attività annuali che quello riferito alle singole iniziative, deve essere composto da un quadro economico di carattere generale che rappresenti sia le voci di entrata che le voci di uscita, ed un quadro economico dettagliato delle spese e delle entrate relativamente alla manifestazione destinataria del contributo. Le spese dichiarate devono essere opportunamente documentate mediante la produzione di copia delle relative note di spesa effettuate intestate al soggetto destinatario del contributo. Non costituiscono documentazione di spesa gli scontrini fiscali.

3. I contributi erogati alle Associazioni e Istituzioni riconosciute che per la loro natura operano nel settore della cooperazione internazionale, per lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo della medicina e della solidarietà sociale finalizzata alle fasce della popolazione con disabilità psichiche e sensoriali, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici;

4. La mancata presentazione del rendiconto, comporta la revoca del contributo concesso, il recupero di eventuali somme corrisposte a titolo di anticipo e l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro;

5. Qualora il Comune di Levanto risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione;

Art. 12 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli articoli n.1 e n.3 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

3. Nell'atto di concessione redatto dal competente ufficio comunale sono indicate le date d'inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti tra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.

4. La concessione temporanea dell'uso di beni mobili o immobili costituisce beneficio economico e, in quanto tale, deve essere iscritto all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di

cui al successivo art. 14.

5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc, la cui concessione è disciplinata da appositi atti regolamentari.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Casi di non applicazione del regolamento

1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina:

- ✓ I contributi che l'Amministrazione Comunale assegna ad Enti che operano nel territorio comunale a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il Comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale;
- ✓ Ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.
- ✓ Ai contributi che l'amministrazione Comunale eroga agli Enti, Associazioni e Società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali o da apposite convenzioni.

Art. 14 Elenco dei soggetti beneficiari

1. In virtù di quanto disposto degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 è fatto obbligo per le amministrazioni di provvedere alla pubblicazione sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici di natura economica in favore dei soggetti pubblici o privati, sia i medesimi atti di concessione di importo superiore ad € 1.000,00. La pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e comunque prima della liquidazione delle somme oggetto del procedimento.

L'obbligo della istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, istituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7 Aprile 2000 n. 118 abrogato dall'Art. 43 del citato D. Lgs. 97/2016, è da ritenersi assorbito dalle previsioni degli art. 26 e 27 di cui sopra.

Art. 15 Rapporti e responsabilità

1. Il Comune di Levanto resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative per le quali il contributo è stato concesso.

Art.16 Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra Amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla collaborazione nella

organizzazione di iniziative promosse comunemente.

2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'Amministrazione Comunale a soggetti esterni mediante appositi bandi.

Art.17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, composto di n. 17 articoli, è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale ed entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente alla esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento: “ Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari.- Determinazioni criteri e modalità” approvato con deliberazione di C.C. n. 101 del 12/07/1991.

3. Le disposizioni introdotte dal presente Regolamento saranno disapplicate ed automaticamente adeguate in presenza di sopravvenute norme sovraordinate con esse non compatibili.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.